

**COPERTURA ASSICURATIVA  
DEGLI OGGETTI D'ARTE**

**Lotto n° 4**

## DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: il Contraente assicurato dalla polizza;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione; e l'Amministrazione contraente;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Atti socio-politici: le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne o esterne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Beni Assicurati o Cose assicurate: le opere d'arte come definite, assicurate dal contratto, indicate in polizza, o riportate nelle stime o nei documenti allegati.

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione;

Deprezzamento: riduzione di valore di una cosa assicurata direttamente causata da un danno materiale coperto da garanzia

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Furto: Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Furto con destrezza: il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Opere d'arte: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni, raccolte e oggetti storici o d'arte in genere che possono essere definiti come tali e che risultino di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, di proprietà dell'Amministrazione oppure di terzi, contenuti all'interno di immobili o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi.

Partita: ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Rapina: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Scippo: Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Società/Impresa: l'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

Stima accettata o valore accettato: si tratta del valore attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti (art. 1908 C.C, 2° comma) nell'ambito del presente contratto senza, peraltro, che esso possa essere considerato quale valore rappresentativo del valore di mercato né che la sua accettazione da parte dell'Assicuratore possa servire come base per qualsiasi altro contratto di qualsiasi natura.

Valore commerciale o valore di mercato o valore dichiarato: si tratta del prezzo risultante dall'offerta e dalla domanda per una cosa assicurata di natura e qualità simile all'opera assicurata. Tale valore tiene conto dello stato dell'offerta e della domanda nel luogo in cui si trovava al momento del sinistro

### **Art. 1: Durata del contratto**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2024, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2027, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e ss.mm.ii., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti al contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l'Amministrazione.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 3% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese

### **Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

#### **Art. 4: Aggravamento del rischio**

---

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

#### **Art. 5: Diminuzione del rischio**

---

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

#### **Art. 6: Cessazione del rischio**

---

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

#### **Art. 7: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni**

---

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, e in caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Ciò premesso, si conviene che se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle cose assicurate o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza indennizzando il Contraente a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.) nei soli confronti delle assicurazioni stipulate da terzi, ma non su quelle stipulate dal Contraente.

#### **Art. 8: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

#### **Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettante entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 10: Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere**

---

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Si conviene altresì che l'assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l'Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

#### **Art. 11: Rinuncia al diritto di rivalsa**

---

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell'applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo. La Società rinuncia inoltre al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 12: Assicurazione per conto di chi spetta**

---

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

#### **Art. 13: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro**

---

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.

Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti - contraente e società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.

In caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti - contraente e società - la copertura assicurativa rimarrà comunque efficace per ulteriori 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del recesso.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

#### **Art. 14: Ispezione dei beni assicurati**

---

La Società ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e l'assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **Art. 15: Interpretazione del contratto**

---

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 16: Informativa sui sinistri**

---

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertoriato attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione dell'Amministrazione interessata dal danno, ovvero l'Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

#### **Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega**

---

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ...	Quota ... % - Delegataria
⇒ Compagnia ...	Quota ... %
⇒ Compagnia ...	Quota ... %

#### **Art. 18: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

#### **Art. 20: Disposizione finale**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

#### **Art. 21: Clausole vessatorie**

---

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

#### **Art. 22: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):**

---

La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscere i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati



Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## SEZIONE 1 – Garanzia Giacenza

### CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

#### Art. 23: Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a risarcire all'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dal contratto, i danni materiali, diretti e consequenziali di qualunque tipo causati alle cose assicurate che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni del presente contratto.

Sono pertanto assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., anche i danni causati e/o verificatisi in occasione/conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

#### Art. 24: Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni causati da o dovuti a:

- a) graduale deterioramento, logorio, usura, effetti gradualisti dell'incrostazione, difetto intrinseco, ossidazione, corrosione, arrugginimento;
- b) causati da tarme, tarli, parassiti, altri insetti o da animali nocivi in genere;
- c) dall'azione diretta sulle cose assicurate di operazioni di modifica, rifinitura, restauro, riparazione, incorniciatura, pulitura straordinaria, qualora dette operazioni vengano effettuate da persone non specializzate o metodologie inadeguate;
- d) i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dei risultati attesi a seguito di interventi di riparazione, pulizia, ripristino, restauro degli oggetti assicurati;
- e) atti di guerra, guerre civili dichiarate o meno, atti di nemici stranieri, ostilità, occupazione militare, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, ma esclusivamente se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- f) confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto o di fatto, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- g) esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- h) contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
- i) causati da dolo del Contraente e dei Legali Rappresentanti;
- j) smarrimenti, ammanchi, o sparizione di beni assicurati rilevati in occasione di un normale inventario;
- k) maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
- l) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori delle sedi di pertinenza del Contraente, intendendosi per tali quelle indicate all'articolo *Ubicazione dei Beni assicurati*, e salvo quanto previsto all'art.26;
- m) umidità, brina e condensa;
- n) a meccanismi, apparati elettrici ed elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- o) difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza;
- p) variazioni termoclimatiche, estremi di temperatura o di luce, salvo quanto diversamente stabilito alle estensioni di garanzia;

- q) atti di terrorismo salvo quanto di seguito previsto, all'articolo - terrorismo - che segue.
- r) attacchi cibernetici.

#### **Art. 25: Ubicazione dei Beni assicurati, giacenza.**

L'assicurazione vale per la giacenza dei beni assicurati presso le ubicazioni e nei locali di proprietà o in uso, locazione, o comunque nelle disponibilità del contraente, oppure specificati in polizza o riportati nelle Stime accettate allegate o nei documenti allegati che formano parte integrante del presente contratto, e salvo quanto diversamente previsto all'articolo - Spostamento, movimentazione e trasporto dei beni.

#### **Art. 26: Spostamento, movimentazione e trasporto dei beni**

A parziale deroga di quanto previsto alle "Esclusioni" di cui alle presenti condizioni di garanzia, sono risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante il loro trasporto tra sedi diverse di proprietà o in uso al Contraente, e da una sede del Contraente al restauratore/corniciaio e viceversa. L'operatività della presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni essenziali:

- che l'Assicurato usi in tali operazioni di trasporto la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del C.C.;
- che le cose siano trasportate via terra e rimangano nel mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato;
- che vengano adoperati per il trasporto veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.
- inoltre, la Società rinunci alla facoltà di rivalsa, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori o vettori che effettuino i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Tale clausola vale esclusivamente per cose assicurate il cui valore complessivo non sia superiore ad € 60.000,00 per singolo trasporto.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il trasporto di beni assicurati di importo superiore ad € 60.000,00 per singolo trasporto, per i quali la Società potrà richiedere, valutando l'aggravamento del rischio, uno specifico sovrappremio prima dell'effettuazione del trasporto.

Resta inteso che la movimentazione delle cose assicurate all'interno di una stessa sede, intendendosi per tale il fabbricato ove sono allocate le cose assicurate, deve ritenersi in ogni caso garantito, anche qualora dette movimentazioni vengano effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici o elettrici, purché utilizzati all'interno delle ubicazioni e nei locali specificati in polizza.

#### **Art. 27: Restauratori, Corniciai, Cose presso terzi**

La Società, fermi restando i termini ed i limiti di polizza, copre le cose assicurate anche quando queste si trovino in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, oppure vengano cedute dall'Assicurato in comodato o in uso temporaneo a terzi; tale estensione opera esclusivamente per cose assicurate di valore singolo non superiore ad Euro 100.000,00, e ferme le condizioni tutte di cui alla presente.

La garanzia è prestata a condizione che i beni assicurati siano riposti in locali chiusi protetti da mezzi di chiusura così come previsti dal presente contratto.

#### **Art. 28: Conservazione e ispezione delle cose assicurate**

L'Amministrazione è tenuta a conservare le cose assicurate con diligente cura e in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona conservazione e diligenza. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, da Comunicarsi all'Amministrazione con preavviso non inferiore a 7 giorni, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 29: Furto e rapina operatività della garanzia**

---

Anche a parziale deroga di quanto previsto alle "Esclusioni" di cui alle presenti condizioni contrattuali, l'assicurazione comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno dei locali, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone i Mezzi di chiusura di seguito descritti, mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

### **Art. 30: Mezzi di chiusura dei locali**

---

Limitatamente ai casi di furto e tentativo di furto, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:

- a) gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18, cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq., o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno:  
da inferriate-fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.
- c) durante la chiusura al pubblico dei locali contenti le cose assicurate sia attivato un sistema di allarme antintrusione perimetrale o volumetrico.

### **Art. 31: Mezzi di chiusura non conformi**

---

Qualora un furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non corrispondenti ai requisiti indicati all'Articolo che precede – Mezzi di chiusura dei locali - o che l'impianto dall'allarme, laddove presente, sia guasto o non funzionante non per causa degli attori del furto, si dà e si conviene che il risarcimento verrà comunque corrisposto ma con l'applicazione di uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a Euro 1.000,00.

### **Art. 32: Condizioni di efficacia dell'assicurazione per la giacenza**

---

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

- a) siano in atto tutte le protezioni descritte ed indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto, se previste e riportate;
- b) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- c) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse a chiave o ancorati a pareti o basamenti.

In deroga a quanto indicato ai punti che precedono i danni e/o le perdite derivanti da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o protezione e/o chiusura sopra indicati, verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a €uro 1.000,00.

#### **Art. 33: Recupero delle cose rubate**

---

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate, salvo che si tratti di beni indisponibili, divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita tra la Società per l'equivalenza dell'importo liquidato e l'Assicurato per l'importo residuo.

#### **Art. 34: Furto con destrezza**

---

A parziale deroga delle condizioni che precedono, l'assicurazione è estesa, sino alla concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro e per anno, al furto con destrezza commesso durante l'orario di apertura al pubblico dei locali ove sono poste le cose assicurate, a condizione venga denunciato entro le 72 ore successive alla constatazione dell'evento stesso. La presente estensione di garanzia è operante purché le cose assicurate di peso per singolo oggetto inferiore a 5 Kg. siano riposte od esposte in teche infrangibili chiuse a chiave o fissate stabilmente alle pareti o al pavimento oppure in contenitori aventi caratteristiche equivalenti (solidi, infrangibili, chiusi a chiave e fissati a pareti o pavimento), oppure fissati stabilmente alle pareti e/o pannelli espositivi.

#### **Art. 35: Estorsione**

---

L'assicurazione si deve intendere espressamente operante anche in caso di estorsione, intendendosi per tale l'appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

#### **Art. 36: Terremoto e fenomeni tellurici**

---

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 80% delle somme assicurate per ciascuna partita e con l'applicazione di una franchigia di €uro 2.500,00 per evento. Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"

#### **Art. 37: Inondazioni, Alluvioni**

---

La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 80% delle somme assicurate per ciascuna partita e con l'applicazione di una franchigia di €uro 2.500,00 per evento.

#### **Art. 38: Terrorismo**

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo – Esclusioni - si intendono inclusi in garanzia i danni e/o le perdite derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per tali gli atti che, con l'uso di forza o violenza, da parte di una o più persone, sia che agisca da sola o per conto o in connessione con una qualsiasi organizzazione o più organizzazioni, sia commesso per ragioni politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.

#### **Art. 39: Spese di smantellamento e sgombero**

La Società risarcisce, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese necessariamente sostenute per smantellare, sgomberare, immagazzinare, trattare e trasportare tutti i residui del sinistro, conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 40: Spese di rimozione e ricollocamento**

La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, fino alla concorrenza di € 200.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 41: Onorari di professionisti, periti e consulenti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La Società risarcisce inoltre in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese effettivamente sostenute dal Contraente per professionisti e consulenti in genere, incaricati di effettuare, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, necessariamente sostenute dall'Assicurato per il ripristino dei beni assicurati, nel limite del 15% del danno, e in ogni caso fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 42: Indennizzo supplementare**

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo del 10% della somma assicurata per ogni singola cosa assicurata, esclusa ogni compensazione tra cose assicurate diverse e con un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo. Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

#### **Art. 43: Esenzione delle imposte (nel caso in cui i beni siano vincolati alla Sovrintendenza delle Belle Arti)**

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed Enti residenti in Italia e quindi soggette alla disciplina del D.L. 490 del 29/10/1999 e successive modifiche: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge 53 del 28/02/1983.

#### **Art. 44: Valori assicurati - Stima accettata**

I beni assicurati sono quelli indicati e descritti ai sensi del presente contratto, ed i valori assicurati sono definiti come segue:

- a. **“a stima accettata”**, ovvero quelli dettagliati e riportati nelle stime allegate, che formano parte integrante del contratto, e che sono da considerarsi, per ogni singola cosa assicurata, accettati dalle parti, Contraente e Società; pertanto in caso di sinistro la somma garantita per ciascuna cosa assicurata, risultante dalle suddette stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.  
Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la società non richiedano successive modifiche.
- b. **“a valore accettato”**, ovvero quello indicato e riportato nella rispettiva partita di polizza, che è considerarsi accettato preventivamente dalle parti, Contraente e Società; pertanto in caso di sinistro la somma garantita per quella cosa assicurata, risultante dalle suddette stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
- c. le cose assicurate non identificate, catalogate, e per le quali non esiste preventiva stima accettata o valore accettato dalle parti, l'assicurazione si intende prestata a **“valore dichiarato”** ovvero sulla base del **valore commerciale** della cosa al momento del sinistro.

#### **Art. 45: Deroga alla regola proporzionale**

In caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite assicurate a valore dichiarato o valore commerciale, qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore effettivo risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 46: Opere d'arte acquisite durante l'efficacia del contratto**

Qualora il contraente acquisisca nuove opere d'arte durante il periodo di efficacia della polizza, la Società si impegna a considerare in garanzia tali nuove acquisizioni fino al limite di una somma pari ad € 100.000,00 complessivi, valida per uno più oggetti d'arte che concorrano a determinare tale importo. Il contraente si impegna a comunicare alla Società, entro i 90 giorni successivi al termine di ciascuna annualità assicurativa la descrizione e l'ammontare del valore complessivo dei nuovi oggetti e opere d'arte acquisiti.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato dalla Società applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza un tasso pari al 50% del tasso annuo previsto dal contratto, comprensivo di imposte qualora previste. Con la regolazione del premio effettuata come sopra descritto, verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati complessivamente assicurati, applicando al loro valore assicurato il tasso di polizza, comprensivo di imposte, se previste.

I premi dovuti alla Società da contraente, nei termini sopra descritti, verranno corrisposti con le modalità stabilite dal presente contratto.

#### **Art. 47: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro cinque giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità appross-

simativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c) che precede, questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

#### **Art. 48: Parificazione ai danni da incendio**

---

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si conviene che sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza

#### **Art. 49: Procedura per la valutazione del danno**

---

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da esso designata;
- oppure, a richiesta del contraente,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo entro 30 giorni, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

#### **Art. 50: Mandato dei Periti**

---

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo che precede - *Denuncia dei sinistri* - Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose illese, perdute, distrutte e danneggiate avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese correlate assicurate ai sensi delle condizioni di polizza.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree interessate dal sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo che precede – *Procedura per la valutazione del danno* - lettera b) ("*perizia formale*"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 51: Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- I.** per le cose assicurate a Stima o Valore accettati dalle parti, la somma garantita per ciascuna cosa assicurata è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
- II.** per beni non singolarmente elencati, e per i quali non esiste Stima o Valore accettato tra le parti, il valore commerciale di ogni singola cosa assicurata colpita da sinistro nel momento immediatamente precedente il sinistro.

**A.** Nel caso di distruzione o perdita totale della cosa assicurata, l'ammontare dell'indennizzo corrisponderà:

- al valore assicurato, per le cose assicurate a stima accettata o valore accettato tra le parti;
- al valore commerciale di ogni singola cosa assicurata colpita da sinistro, nel momento immediatamente precedente al verificarsi del sinistro.

**B.** Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal:

- costo e dalle spese di restauro, intendendosi tra queste anche quelle che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo, più ogni eventuale deprezzamento subito dalla cosa assicurata; in ogni caso, l'indennizzo così determinato, come sopra descritto, non potrà superare l'importo assicurato per ogni singola cosa assicurata;
- oppure in alternativa, e a discrezione dell'assicurato, dal riconoscimento di un indennizzo costituito dalla differenza tra il valore commerciale che la cosa assicurata colpita da sinistro aveva nel momento immediatamente precedente al verificarsi del sinistro, e il valore commerciale che la cosa assicurata aveva dopo il sinistro che l'aveva colpita.

#### **Art. 52: Coppie, sets, parures**

A parziale integrazione e modifica dell'articolo che precede - *Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo* - in caso di perdita o danno di beni assicurati che hanno un valore speciale e incrementato perché facenti parte di una coppia, di una serie, di un set o di una parure, l'indennizzo determinato ai sensi dell'articolo che precede terrà conto di tale valore speciale e incrementato quando l'ammontare della perdita o del danno verrà calcolato.



**Art. 53: Pagamento dell'indennizzo**

---

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno conformemente agli articoli di cui alla presenza polizza, e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

**Art. 54: Scoperti e franchigie**

---

Le garanzie tutte della presente polizza vengono prestate senza applicazione di scoperto o franchigia alcuna, salvo quanto previsto in caso di mezzi di chiusura non conformi e di condizioni di efficacia dell'assicurazione per la giacenza (artt.31 e 32), o in applicazione delle singole estensioni di garanzia previste dal contratto. In ogni caso, qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste, ed in ogni caso si conviene che lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 20% dell'indennizzo dovuto.

**ESTENSIONI DI GARANZIA****Art. 55: Variazioni climatiche.**

---

A parziale deroga dell'articolo - Esclusioni – l'assicurazione si intende operante per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate derivanti da brusche variazioni climatiche, termoclimatiche, od estremi di temperatura, purché conseguenti a guasto o rottura accidentale delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria.

## BENI E SOMME ASSICURATI

I beni, le ubicazioni e la descrizione delle cose assicurate sono quelli di cui agli allegati A, B, C e D, che formano e costituiscono parte integrante del presente contratto, ovvero:

- All.to A) Opere in giacenza presso il Museo dell'Oro all'interno del Palazzo Fraternita dei Laici Via Giorgio Vasari, 6, 52100 Arezzo (AR)
- All.to B) Opere in giacenza presso il Museo dei mezzi di Comunicazione all'interno del palazzo comunale Via Ricasoli, 22, 52100 Arezzo (AR)
- All.to C) Opere in giacenza presso il Palazzo di Giustizia, Piazza Falcone e Borsellino, 1, 52100 Arezzo (AR)
- All.to D) Opere in giacenza presso Palazzo Comunale Piazza Libertà, 1 52100 Arezzo (AR)

## SOMME ASSICURATE E SCHEDA CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Partite assicurate		Somme Assicurate	Aliquota %	Premio totale
<b>A</b>	<b>Opere presso Museo dell'Oro mostra Oro d'autore (stima accettata)</b>	1.540.000,00	.....	.....
<b>B</b>	<b>Opere presso Museo dei Mezzi di Comunicazione (stima accettata)</b>	1.032.360,00	.....	.....
<b>C</b>	<b>Opere presso Palazzo di Giustizia (stima accettata)</b>	86.000,00	.....	.....
<b>D</b>	<b>Opere presso Palazzo Comunale (valore accettato)</b>	58.000,00	.....	.....
		Totale premio annuo (esente imposte)		

## SEZIONE 2 – Garanzia “CHIODO A CHIODO”

**Le Garanzie di cui alla presente Sezione vengono attivate esclusivamente dietro espressa richiesta del contraente, e devono essere espressamente approvate dalla Società.**

### **Art. C.1: Oggetto dell'assicurazione**

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di Opere d'Arte, così come definite, e con la sola esclusione di gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose - anche se di proprietà di terzi – in occasione di :

⇒ Esposizioni o mostre organizzate dal Contraente, o dal Contraente congiuntamente a soggetti terzi (co-organizzazione);

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per i beni e le opere descritti e comunicati dal Contraente di volta in volta alla Società, ed ha effetto dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di provenienza per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto verso la destinazione dell'esposizione e/o della mostra. L'assicurazione opera pertanto durante il trasporto e prosegue durante l'intero periodo di giacenza presso il luogo indicato ove si svolgerà l'evento espositivo. L'assicurazione avrà termine quando gli oggetti, termina l'esposizione, avranno compiuto il viaggio di ritorno verso la pria iniziale provenienza e vengono disimballati e ricollocati nel luogo di provenienza. Sono pertanto compresi anche i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

### **Art. C.2: Somme assicurate, forma dell'assicurazione.**

La garanzia prestata è convenuta sulla base del “valore dichiarato”, così come stabilito dal presente contratto, ed è valida sia per le opere d'arte di proprietà di soggetti terzi, sia per quelle di proprietà del contraente.

Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza potranno essere attivate per somme assicurate non superiori ad **€ 75.000,00=** per singolo evento espositivo.

La Società provvederà all'emissione di apposito documento (atto, di variazione contrattuale, certificato di assicurazione, o documento equipollente) contenete i termini salienti e le condizioni della copertura assicurativa prestata.

### **Art. C.3: Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza di cui alla presente Sezione 2.**

Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza è subordinata alla condizione che :

**a)** non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione;

**b)** siano poste in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori in sede di richiesta di attivazione della copertura da “chiodo a chiodo” di cui alla presente Sezione 2;

**c)** che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza o videosorveglianza, o che in ogni caso sussistano sistemi di protezione e sorveglianza delle cose assicurate che vengano accettati preventivamente dalla Società, prima dell'effetto dell'assicurazione.

**e)** che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato impianto antintrusione, di allarme, oppure sia attivato servizio di sorveglianza, o in ogni caso sussistano sistemi di protezione e sorveglianza delle cose assicurate che vengano accettati preventivamente dalla Società, prima dell'effetto dell'assicurazione;

**Art. C.4: Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporti di cui alla presente Sezione 2.**

Sulla base delle condizioni di cui alla presente sezione di polizza, si conviene che risultano risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante il loro trasporto dal loro luogo di provenienza, e sino alla destinazione del luogo ove verrà effettuata l'esposizione o la mostra, e viceversa per il viaggio di ritorno al luogo di provenienza.

L'operatività della presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni essenziali:

- che l'Assicurato usi in tali operazioni di trasporto la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del C.C.;
- che il trasporto avvenga nell'ambito del territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, o San Marino;
- che le cose siano trasportate via terra, e rimangano nel mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato;
- che vengano adoperati per il trasporto veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.
- inoltre, la Società rinuncia alla facoltà di rivalsa, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti di trasportatori terzi e vettori professionali che effettuino i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

**Art. C.5: Calcolo del premio**

Il premio relativo all'assicurazione di ogni singolo evento, esposizione, o mostra, sarà calcolato applicando alla somma assicurata "per ogni mese o frazione di mese" i tassi lordi convenuti pari a \_\_\_\_\_, fermo il premio minimo per ogni evento e applicazione assicurativa pari ad € \_\_\_\_\_.

Il premio relativo concordato e dovuto all'assicuratore sarà rimesso dal Contraente nei termini previsti dall'articolo Pagamento del premio.

**Art. C.6: Norme finali.**

Per quanto non disciplinato dalla presente sezione, valgono le Definizioni e Condizioni Generali e particolari di cui al presente contratto.

---